

ACCORDO
TRA
L'ORDINE PROVINCIALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DI CATANZARO
E
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI MAGNA GRÆCIA DI CATANZARO

VISTI

- la legge 11 gennaio 1979, n. 12, recante *Norme per l'ordinamento della professione di Consulente del Lavoro*;
- l'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo cui la durata del tirocinio previsto per l'accesso alle professioni regolamentate non può essere superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto, in presenza di un'apposita convenzione quadro stipulata tra i Consigli Nazionali degli Ordini ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo livello o della laurea magistrale o specialistica;
- l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, recante la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'art. 3, comma 5, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2012, n. 148, secondo cui il tirocinio può essere altresì svolto per i primi sei mesi, in presenza di specifica convenzione quadro tra il Consiglio Nazionale dell'Ordine o Collegio, il Ministro dell'Istruzione, Università e della Ricerca ed il Ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento della laurea necessaria. I Consigli territoriali e le Università pubbliche e private possono stipulare convenzioni, conformi a quella di cui al periodo precedente, per regolare i reciproci rapporti;
- la Convenzione Quadro fra il MIUR, il Ministero del Lavoro e il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro stipulata in data 24 luglio 2013;
-

CONSIDERATO

- il ruolo essenziale che le parti sottoscriventi il presente accordo rivestono per agevolare l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani studenti universitari, integrando la formazione con l'esperienza professionale;
- che i percorsi formativi dei corsi di laurea e di laurea magistrale attivati presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali rispondono ai requisiti richiesti dalla Convenzione Quadro;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1 – Finalità dell'accordo

Le parti firmatarie si impegnano a collaborare nell'attivazione di un percorso universitario che, unificando l'esperienza valorizzante dell'alternanza tra formazione e lavoro, ottimizzi i tempi per l'accesso all'esercizio della professione mediante l'ammissione al tirocinio professionale di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, durante il corso di studio caratterizzante.

Art. 2 – Tipologie dei corsi di studio

Per lo svolgimento di parte del periodo di tirocinio, valevole per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Consulente del Lavoro, contestualmente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di laurea/laurea magistrale, l'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro si impegna ad attivare il predetto periodo di tirocinio nell'ambito dei seguenti percorsi formativi:

- a) Lauree triennali o lauree magistrali a ciclo unico appartenenti alle classi di seguito indicate:
 - LMG-01: Giurisprudenza;
 - L-16: Scienze dell'Amministrazione e dell'Organizzazione;
 - L-18: Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale;
- b) Lauree magistrali appartenenti alle classi:
 - LM-63: Scienze delle Pubbliche Amministrazioni;
 - LM-77: Scienze Economico- Aziendali.

Art. 3 – Contenuto dei corsi di laurea

Il Dipartimento di Scienze Giuridiche, Storiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro garantisce l'attivazione di attività formative, anche a libera scelta dello studente, che consentano l'acquisizione dei seguenti crediti formativi nei corrispondenti settori scientifico-disciplinari:

Almeno 18 CFU

Area 12 – Scienze giuridiche

IUS/01 – Diritto privato

IUS/04 – Diritto commerciale

IUS/07 – Diritto del lavoro

IUS/10 – Diritto amministrativo

IUS/12 – Diritto tributario

IUS/14 – Diritto dell’Unione Europea

Almeno 12 CFU

Area 13 – Scienze economiche e statistiche

SECS-P/01 – Economia politica

SECS-P/07 – Economia aziendale

SECS-P/08 – Economia e gestione delle imprese

SECS-P/10- Organizzazione aziendale.

Art. 4 – Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale durante la frequenza dei corsi di laurea e di laurea magistrale

Gli studenti iscritti ai corsi di laurea di cui all’art. 2 che abbiano sostenuto e superato tutti gli esami dei I e II anno per le lauree triennali, tutti gli esami del I per le lauree magistrali, e tutti gli esami del IV anno per le lauree magistrali a ciclo unico, possono chiedere di essere ammessi al periodo di tirocinio di cui all’art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27, tramite istanza da presentare al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro, per il tramite del competente Ufficio e per il successivo inoltro al Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del tirocinio professionale

Gli studenti ammessi allo svolgimento del periodo di tirocinio di cui all’art. 1 svolgeranno un periodo di pratica della durata di 6 mesi presso lo studio professionale di un consulente del lavoro, individuato dal Consiglio Provinciale dell’Ordine competente per territorio, regolarmente iscritto all’Albo ed in possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente.

La programmazione, valutazione e verifica sull’effettivo svolgimento del periodo di tirocinio resta di competenza del Consiglio Provinciale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro a cui è iscritto il professionista ospitante, che vi provvederà secondo la normativa vigente.

Eventuali periodi trascorsi all’estero per la frequenza di corsi riconosciuti dall’Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro determineranno la sospensione del tirocinio per il periodo corrispondente.

Art. 6 – Numero massimo annuo di studenti da ammettere al tirocinio e individuazione degli studi professionali disponibili

L’Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro e l’Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro, nelle persone dei rispettivi referenti organizzativi, entro il 31 marzo, fissano l’incontro annuale al fine di individuare il numero massimo di studenti da ammettere al tirocinio

anticipato, in relazione al numero di studi professionali che di volta in volta si renderanno disponibili a ricevere tirocinanti.

L'Ordine Provinciale dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro si impegna a promuovere il presente Accordo presso tutti i professionisti iscritti ed a comunicare all'Università degli Studi *Magna Græcia* di Catanzaro i nominativi di coloro i quali sono disponibili ad ricevere i tirocinanti, previa verifica da parte dell'Ordine stesso, del possesso dei requisiti imposti dalla normativa vigente.

Art. 7 – Referenti organizzativi

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro e l'Università *Magna Græcia* di Catanzaro, al fine di dare attuazione a quanto previsto dal presente accordo, provvederanno ciascuno a nominare un referente organizzativo dei tirocini, comunicandosi vicendevolmente i rispettivi riferimenti anagrafici ed i recapiti.

I referenti organizzativi provvedono alla massima diffusione del presente accordo.

I referenti organizzativi, nell'ambito del contingentamento di cui all'art. 6, comma 1, assegnano gli studenti agli studi professionali resisi disponibili alla frequenza del tirocinio.

Prima dell'inserimento negli studi professionali, potranno essere previste procedure di selezione motivazionale degli aspiranti tirocinanti.

Durante l'effettuazione del tirocinio, potranno essere previsti momenti di verifica, al fine del pieno raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

Art. 8 – Collaborazione didattica e progettazione dell'attività da svolgere

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro si impegna a dare ampia diffusione e ad ammettere gli studenti tirocinanti a tutte le iniziative formative attivate ogni anno durante il periodo di tirocinio.

L'Università degli studi *Magna Græcia* di Catanzaro si impegna ad informare adeguatamente gli studenti, anche nel corso delle iniziative rivolte agli allievi dell'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

I corsi di laurea/laurea magistrale di cui all'art. 2 riporteranno negli obiettivi formativi specifici le condizioni per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

Potranno essere previste forme di collaborazione anche in termini di specifica testimonianza ai corsi e/o seminari organizzati nel periodo di tirocinio, a cura di Consulenti del Lavoro individuati dal Consiglio Provinciale.

Nei predetti corsi e/o seminari dovranno essere previsti insegnamenti specifici nella disciplina della deontologia professionale.

Art. 9 – Obblighi ed impegni delle parti

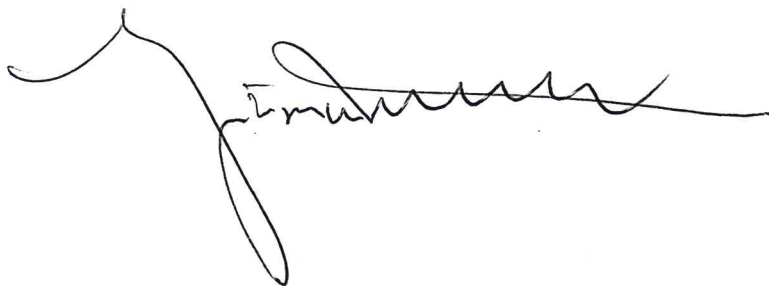
Il presente accordo è applicabile nei confronti dei soggetti che verranno ammessi al periodo di tirocinio di cui all'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27 e che parteciperanno alle lezioni universitarie frequentando contemporaneamente lo studio professionale di un Consulente del Lavoro per un semestre.

Al tirocinante/studente, ammesso alla frequenza dello studio, è data facoltà di chiedere l'immediata iscrizione al registro dei praticanti tenuto dal competente Consiglio Provinciale per l'accesso alla professione di Consulente del Lavoro.

In caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma precedente il tirocinante/studente deve obbligatoriamente iscriversi al registro dei praticanti dei Consulenti del Lavoro entro 6 mesi dal conseguimento della laurea, pena l'impossibilità di riconoscere il semestre di tirocinio effettuato ai sensi dell'art. 9, comma 6, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1.

Catanzaro, 29 GIU. 2017

Il Presidente
del Consiglio Provinciale dell'Ordine
dei Consulenti del Lavoro di Catanzaro



Il Rettore
dell'Università degli studi *Magna Graecia*
di Catanzaro

